



CRISTINA LORENZONI
NOTAIO

REPERTORIO N.5202

RACCOLTA N.3790

----- **RICHIESTA DELL'ACQUISIZIONE** -----
----- **DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DELLA** -----
----- **"FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA URBINO ETS"** -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----
L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di luglio. -----
----- (02.07.2024) -----
In Sant'Angelo in Vado, nello studio in Via Pratello Santa Maria n.21. -----
Innanzi a me, Dottoressa CRISTINA LORENZONI, Notaio in Pesaro, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino, -----
----- è presente la signora: -----
- **FAZI Itala**, nata a Cupramontana il 28 febbraio 1942, domiciliata ove appresso, la quale dichiara d'intervenire al presente atto in qualità di Consigliere di Amministrazione e Segretario generale della **"FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA URBINO ETS"**, con sede in Urbino, Via Cappuccini n.16, codice fiscale 91029630414, Fondazione in attesa di riconoscimento presso il RUNTS, in forza dei poteri alla medesima attribuiti in sede di atto costitutivo a rogito Notaio Manfucci di Cagli in data 8 ottobre 2020, appresso precisato, nonché in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 maggio 2024. -----
Detta comparente, dell'identità personale della quale, qualifica e poteri, io Notaio sono certa, -----
----- PREMESSO CHE -----
a) con atto a rogito Notaio Stefano Manfucci di Cagli in data 8 ottobre 2020, Rep. n.43077/20421, registrato a Urbino il 14 ottobre 2020 al n.1714, serie 1T, è stata costituita la **"FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA URBINO ETS"**, con sede in Urbino; -----
b) in particolare, veniva adottato uno Statuto, composto di n.24 (ventiquattro) articoli, allegato sotto la lettera "A" al menzionato atto costitutivo, e conforme alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, e successive modifiche ed integrazioni, nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore"; -----
c) inoltre, in conformità al predetto Statuto, veniva nominato un Consiglio di Amministrazione composto di 7 (sette) Consiglieri, e precisamente: -----
1- Mons. TANI Giovanni, nato a Sogliano al Rubicone il giorno 8 aprile 1947, codice fiscale TNA GNN 47D08 I779G, Presidente; -----
2- FAZI Itala, sopra generalizzata, codice fiscale FZA TLI 42B68 D211L, Consigliere; -----
3- MOSCHINI Maria Teresa, nata a Urbino il 12 giugno 1946, codice fiscale MSC MTR 46H52 L500V, Consigliere; -----
4- RENZETTI Daniela, nata a Urbino il 31 marzo 1955, codice

Registrato
a PESARO
il 10/07/2024
al n. 3448
serie 1T

fiscale RNZ DNL 55C71 L500D, Consigliere; -----

5- BRIVIO Daniele, nato a Lecco il 16 settembre 1972, codice fiscale BRV DNL 72P16 E507D, Consigliere; -----

6- GIAMPAOLI Giorgio, nato a Fossombrone il 17 settembre 1963, codice fiscale GMP GRG 63P17 D749E, Consigliere; ---

7- CAMPANELLI Lorenzo, nato a Isola del Piano il 24 settembre 1959, codice fiscale CMP LNZ 59P24 E351Y, Consigliere; -----

d) quindi, sempre in sede di costituzione, il Presidente della Fondazione ed il Segretario nominato dal Consiglio di amministrazione venivano contestualmente delegati, congiuntamente fra loro, a compiere tutte le attività richieste per il riconoscimento della Fondazione, con attribuzione di tutti i poteri all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare all'atto costitutivo ed allegato Statuto tutte le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); -----

----- TANTO PREMESSO, -----
da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, la signora FAZI Itala, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e Segretario generale della **"FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA URBINO ETS"**, avvalendosi del mandato ricevuto in sede di atto costitutivo, come sopra precisato, al fine di compiere tutte le attività necessarie per ottenere l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS,

----- (I) -----
mi consegna la **copia autentica** dell'atto costitutivo della Fondazione, con allegato il testo integrale del vigente **Statuto sociale**, nella sua versione conforme alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, confermando che la composizione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica corrisponde a quella sopra indicata e che l'attuale indirizzo della sede legale è posto in Urbino, Via Cappucini n.16 (in luogo dell'originario indirizzo posto in Via Pascoli n.2); -----

----- (II) -----
chiede l'acquisizione della **personalità giuridica** della Fondazione mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. n.117/2017. -----

Al fine della verifica della sussistenza del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ai sensi dell'art.22, comma 4, del menzionato D.Lgs. n.107/2017, la comparente mi consegna la **perizia giurata** di attestazione del patrimonio minimo redatta in data 12

giugno 2024 dal Rag. Edoardo Mezzolani, Ragioniere Com-
mercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commerciali-
sti ed Esperti Contabili di Pesaro ed Urbino al n.310/A,
e nel Registro dei Revisori Contabili al n.72023 (Decreto
Ministeriale del 26 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.45 del giorno 8 giugno 1999, IV Serie Spe-
ciale), asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in
data odierna, Rep.5201, che si allega al presente verbale
sotto la lettera "B"; detta relazione attesta che il pa-
trimonio netto della Fondazione, con riferimento alla data
del 30 aprile 2024, ammonta ad Euro 33.779,84,00 (trenta-
tremilasettecentosettantanove virgola ottantaquattro) e,
pertanto, rientra nei parametri minimi di liquidità ri-
chiesti ai sensi di legge per ottenere il riconoscimento
della personalità giuridica. -----

Il Notaio rogante, verificata la sussistenza delle condi-
zioni previste dalla legge per la costituzione dell'Ente,
ed, in particolare, dalle disposizioni specifiche previste
dal Codice del Terzo settore, approvato con D.Lgs.
n.117/2017 e successive modifiche, per le fondazioni
(artt.20 e seguenti), nonché la sussistenza del patrimonio
minimo prescritto dall'art.22, comma 4, D.Lgs. n.117/2017,
per l'acquisto della personalità giuridica, attesta che
sussistono i requisiti per l'iscrizione della Fondazione
nel RUNTS, con l'acquisizione della personalità giuridica.

La comparente, in ordine alle previsioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali, prende atto: ---
- del ruolo di pubblico ufficiale del Notaio rogante; ----
- del fatto che il Notaio è il titolare del trattamento
dei suoi dati personali; -----
- che gli stessi saranno trattati, gestiti, conservati ed
archiviati nel rispetto della vigente normativa ed unica-
mente per le finalità connesse all'esercizio del proprio
ministero. -----

La medesima comparente presta il proprio consenso, a tempo
indeterminato, al trattamento dei suoi dati personali
esplicitati nel presente atto, secondo le modalità e per
le finalità di cui sopra. -----

Spese e tasse inerenti al presente atto sono a carico
della Fondazione. Il presente atto è esente dall'imposta
di bollo, ai sensi dell'art.82, comma 5, del D.Lgs.
n.117/2017. -----

La comparente mi dispensa dalla lettura della documenta-
zione allegata, dichiarando di avere esatta conoscenza del
suo contenuto. -----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del
quale ho dato lettura alla comparente, che lo approva e,

unitamente a me Notaio, lo sottoscrive nei modi di legge
alle ore undici e cinquantacinque minuti.

Consta di un foglio per quattro facciate, scritte in parte
mediante mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed
in parte completate di mio pugno.

Firmato: Itala Fazi, Cristina Lorenzoni (sigillo).

Allegato "A" al Rep. n. 5202

Allegato "A" al Racc. n. 3790

Repertorio n. 43077

Raccolta n. 20421

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di ottobre

8 ottobre 2020

In Urbino, presso la Casa del Clero in via Ottaviano Nelli n. 8.

Innanzi a me Dott. STEFANO MANFUCCI, Notaio in Cagli, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, e alla presenza dei testimoni:

- VESCHI NADIA nata a Urbino il 26 marzo 1965, residente a Fermignano, via G. di Vittorio n. 3;

- BALDUCCI SIMONE nato a Emden (Germania) il giorno 8 ottobre 1976, residente a Cagli in strada Ca' Rio n. 104;

è presente:

- Sua Eccellenza Mons. TANI GIOVANNI, nato a Sogliano al Rubicone il giorno 8 aprile 1947, domiciliato a Urbino in via Pascoli n. 2, codice fiscale TNA GNN 47D08 I779G, il quale interviene al presente atto quale Arcivescovo e legale rappresentante della :

- "ARCIDIOCESI DI URBINO - URBANIA - SANT'ANGELO IN VADO", con sede in Urbino, in via Pascoli n. 2, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, codice fiscale 91005220412.

d'ora in avanti: **"Fondatore"**.

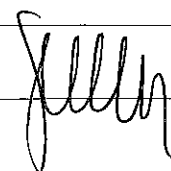
Sono altresì presenti i signori:

- FAZI ITALIA, nata a Cupramontana (AN) il 28 febbraio 1942, residente a Urbino, via Bocca Trabaria Ovest n. 119, c.f. FZA TLI 42B68 D211L;

17/10/2020
15
14/10/2020

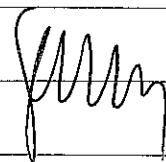
	- MOSCHINI MARIA TERESA nata a Urbino il 12 giugno 1946, residente	n
	a Urbino, località Sasso n. 30, c.f. MSC MTR 46H52 L500V;	b
	- RENZETTI DANIELA nata a Urbino il 31 marzo 1955, residente a Urbi-	cl
	no via Bonconte da Montefeltro n. 41, c.f. RNZ DNL 55C71 L500D;	L
	- GIAMPAOLI GIORGIO nato a Fossombrone il 17 settembre 1963, resi-	d
	dente a Urbino, Piazzale Roma n. 2, c.f. GMP GRG 63P17 D749E.	p
	Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono	D
	certo.	a
	Sua Eccellenza Mons. TANI GIOVANNI mi richiede di ricevere il presen-	le
	te atto con il quale conviene quanto segue:	s
	Art. 1	le
	È costituita per volontà dell'Arcidiocesi di Urbino, Urbania, Sant'Angelo	b
	in Vado, ai sensi del codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017, una Fon-	c
	dazione denominata:	g
	"FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA URBINO ETS" .	1
	La Fondazione ha sede in Urbino (PU), in via Pascoli n. 2.	d
	La variazione della sede all'interno dello stesso comune non costituisce	d
	modifica dello statuto della Fondazione.	d
	La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della	v
	Regione Marche.	e
	Art. 2	c
	La Fondazlone non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di soli-	f
	darietà sociale e promozione della persona umana.	s

dente	nia e Sant'Angelo in Vado, attuando opere caritative, assistenziali, di	
	beneficenza in favore di persone svantaggiate per condizioni economi-	
Urbi-	che, sociali, e familiari.	
	La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività	
resi-	di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle	
	proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste dal	
sono	D.Lgs. n. 117/2017:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	
esen-	legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla	
	legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
ngelo	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
Fon-	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consi-	
	glio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.	
	129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
uisce	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre atti-	
della	vità di interesse generale;	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso;	
i soli-	f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-	
	sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione	
e con	del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
Urba-	g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.	



	125, e successive modificazioni;		
	h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;		
	i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;		
	l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;		
	m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;		
	n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;		
	o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui		

		rie la fondazione può, in particolare:	
o del		- promuovere e realizzare interventi di prevenzione, di assistenza socia-	
, del		le e socio-sanitaria;	
mpre-		- costituire e sostenere servizi di accoglienza e di inserimento sociale	
ugno		delle persone senza fissa dimora, immigrati, in stato di emergenza e di	
		grave disagio;	
tture		- sostenere e gestire interventi e iniziative dei centri di ascolto al fine di	
ività		offrire aiuto costante e diretto alle persone in difficoltà economica, fisica	
ciali,		e morale; favorire i rapporti tra i centri di ascolto e le altre istituzioni	
		pubbliche e private;	
		- collaborare operativamente con l'ufficio della Caritas Diocesana e con	
nti o		le Caritas parrocchiali in ogni iniziativa di volontariato, raccolta fondi e	
fica-		solidarietà sociale, compresa la protezione civile in caso di calamità e/o	
van-		emergenze	
arti-		- promuovere, sostenere e gestire servizi quali mense, asili nido, scuole	
		materne, dormitori, prima e seconda accoglienza, centri di ascolto, ca-	
della		se famiglia, centri residenziali, ambulatori medici o infermieristici, centri	
		di raccolta e di distribuzione di viveri, vestiario e generi di necessità e	
ché		altri servizi di solidarietà;	
ene-		- promuovere, sostenere e gestire attività di formazione e sensibilizza-	
delle		zione e coordinamento di volontari in tutti i settori di attività sopra indi-	
icolo		cati, non esclusi quelli della visita e assistenza a persone in stato di bi-	
i cui		sogno a domicilio, in ospedale, presso enti e strutture pubbliche e priva-	
		te;	
uta-		- collaborare nella realizzazione di progetti di solidarietà nazionale ed	



internazionale concordati con la Caritas diocesana o nazionale.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 3

A costituire il patrimonio della Fondazione, al fine di trarne rendita per il raggiungimento dello scopo, il Fondatore conferisce in conto patrimonio alla Fondazione che, in persona del suo presidente come appresso nominato, accetta, la somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Detta somma viene versata qui all'atto al Presidente della Fondazione

come appresso nominato, il quale ne rilascia quietanza, a mezzo di as-

[illegible]

	componenti del Consiglio di Amministrazione, che risulta quindi essere		chier
	composto da n. 7 (sette) consiglieri:		ne a
	- FAZI ITALA, nata a Cupramontana (AN) il 28 febbraio 1942, residente		
	a Urbino, via Bocca Trabaria Ovest n. 119, c.f. FZA TLI 42B68 D211L;		La F
	- MOSCHINI MARIA TERESA nata a Urbino il 12 giugno 1946, residente		men
	a Urbino, località Sasso n. 30, c.f. MSC MTR 46H52 L500V;		to ch
	- RENZETTI DANIELA nata a Urbino il 31 marzo 1955, residente a Urbi-		e co
	no via Bonconte da Montefeltro n. 41, c.f. RNZ DNL 55C71 L500D;		sotto
	- BRIVIO DANIELE nato a Lecco il 16 settembre 1972, residente ad Ac-		testi
	qualagna, strada Montelarcello, c.f. BRV DNL 72P16 E507D;		
	- GIAMPAOLI GIORGIO nato a Fossombrone il 17 settembre 1963, resi-		Il pr
	dente a Urbino, Piazzale Roma n. 2, c.f. GMP GRG 63P17 D749E;		31 d
	- CAMPANELLI LORENZO nato a Isola del Piano (PU) il 24 settembre		
	1959, residente a Isola del Piano, via dei Salici n. 11, c.f. CMP LNZ		Ai fir
	59P24 E351Y.		chiar
	I Consiglieri FAZI ITALA, MOSCHINI MARIA TERESA, RENZETTI DANIELA		(trer
	e GIAMPAOLI GIORGIO, qui nominati, presenti, accettano le cariche		I cor
	conferite dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggi-		2 de
	bilità o di decadenza.		ne) e
	Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto		Le sp
	accessorio saranno svolte dal Presidente della medesima e dal Segreta-		Cons
	rio che sarà nominato dal Consiglio, disgiuntamente tra loro, ai quali		196)
	vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi com-		I cor
	presa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato		vista
	Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente ri-		13 R

sere chieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento e dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ente Art. 5

La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, costituito da numero 24 articoli, viene dai comparenti approvato e con me Notaio e i testimoni sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura data da me notaio alla presenza dei testimoni.

Art. 6

esi- Il primo esercizio finanziario della Fondazione qui costituita si chiude il 31 dicembre 2020.

bre CLAUSOLE FISCALI

.NZ Ai fini fiscali e dell'iscrizione di questo atto a repertorio i comparenti dichiarano che il valore dei beni conferiti è di complessivi euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

che I comparenti chiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (esenzione dall'imposta di donazione) e le agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017.

nto Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

ta- *Consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) - (Regolamento UE n. 2016/679)*

m- I comparenti dichiarano di aver ricevuto da me notaio l'informativa prevista dall'art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e dall'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), e prestano il consenso al



trattamento dei dati personali forniti, nonché di quelli che si impegnano a fornire in futuro in caso di variazione degli stessi. Autorizzano la conservazione dei dati personali forniti e la loro comunicazione ad uffici pubblici e privati per le finalità relative al presente atto e per quelle previste dalla Legge Notarile

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti i quali lo approvano e con me Notaio ed i testimoni lo sottoscrivono alle ore undici e trenta.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, questo atto consta di tre fogli per pagine nove e fin qui della decima.

Firmato:

Tani Giovanni

Fazi Itala

Moschini Maria Teresa

Renzetti Daniela

Giampaoli Giorgio

Veschi Nadia teste

Balducci Simone teste

Stefano Manfucci Notaio

Allegato "A" al n. 20421 di raccolta

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA URBINO ETS"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita per volontà dell'Arcidiocesi di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado, una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA URBINO ETS" .

La Fondazione ha sede in Urbino (PU), in via Pascoli n. 2.

La variazione della sede all'interno dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto della Fondazione.

La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Regione Marche.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e promozione della persona umana.

La Fondazione si prefigge di operare in sintonia e in collaborazione con gli orientamenti e le strutture pastorali della Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado, attuando opere caritative, assistenziali, di beneficenza in favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali, e familiari.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste dal D.Lgs. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;



l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il conseguimento degli scopi e la realizzazione delle attività statutarie la fondazione può, in particolare:

- promuovere e realizzare interventi di prevenzione, di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- costituire e sostenere servizi di accoglienza e di inserimento sociale delle persone senza fissa dimora, immigrati, in stato di emergenza e di grave disagio;
- sostenere e gestire interventi e iniziative dei centri di ascolto al fine di offrire aiuto costante e diretto alle persone in difficoltà economica, fisica e morale; favorire i rapporti tra i centri di ascolto e le altre istituzioni pubbliche e private;
- collaborare operativamente con l'ufficio della Caritas Diocesana e con le Caritas parrocchiali in ogni iniziativa di volontariato, raccolta fondi e solidarietà sociale, compresa la protezione civile in caso di calamità e/o emergenze
- promuovere, sostenere e gestire servizi quali mense, asili nido, scuole materne, dormitori, prima e seconda accoglienza, centri di ascolto, case famiglia, centri residenziali, ambulatori medici o infermieristici, centri di raccolta e di distribuzione di viveri, vestiario e generi di necessità e altri servizi di solidarietà;
- promuovere, sostenere e gestire attività di formazione e sensibilizzazione e coordinamento di volontari in tutti i settori di attività sopra indicati, non esclusi quelli della visita e assistenza a persone in stato di bisogno a domicilio, in ospedale, presso enti e strutture pubbliche e private;
- collaborare nella realizzazione di progetti di solidarietà nazionale ed internazionale concordati con la Caritas diocesana o nazionale.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente

tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 3 - Patrimonio - Fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai Sostenitori o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio.
- da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e degli sostenitori e/o partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si applica in ogni caso il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Patrimonio destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione, ovvero con un'attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione..

La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

I Sostenitori compongono inoltre l'assemblea dei sostenitori, di cui al successivo art. 17.

Art. 6 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice civile.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Comitato Etico, ove istituito;
- l'Organo di controllo.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri a un massimo di sette membri.

Un componente del Consiglio di amministrazione è nominato dalla assemblea dei Sostenitori, previo parere dell'Arcivescovo di Urbino. Tutti gli altri componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Arcivescovo di Urbino.

I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica tre (3) esercizi e sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

I componenti dell'Organo di amministrazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I componenti dell'Organo di amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

Art. 9 - Decadenza e esclusione

I membri dell'Organo di amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

I membri dell'Organo di amministrazione possono essere revocati dall'Arcivescovo di Urbino per giusta causa.

Art.10 - Poteri

All'Organo di amministrazione spetta :

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre (3) anni salvo rinnovo;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione; per le operazioni finanziarie o assistenziali di



valore superiore ad euro 10.000,00 è necessario il parere vincolante dell'Arcivescovo di Urbino;

g) approvare eventuali regolamenti interni;

h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 21 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Adunanze

L'Organo di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Le adunanze dell'Organo di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 10 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di amministrazione.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno, previo parere dell'Arcivescovo di Urbino.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea dei sostenitori ed il Comitato Etico, ove istituito.

Art. 13 - Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Segretario generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Segretario generale, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

Egli è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione.

Art. 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dall'Arcivescovo di Urbino.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili per massimo tre mandati.

La funzione di componente l'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Art.15 - Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore e successivamente dall'Arcivescovo di Urbino.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato per massimo tre mandati.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di amministrazione.

Art. 16 - Comitato Etico



Il Comitato Etico, se Istituito, è composto da membri scelti, fino ad un massimo di tre, dal Fondatore tra eminenti personalità della società civile o religiosa, dell'associazionismo, della cultura, e comunque dei settori di attività della Fondazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte

La carica di componente del Comitato Etico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili.

Il Comitato Etico:

- valuta i programmi e le iniziative della Fondazione e verifica la compatibilità di tali programmi con i principi etici che caratterizzano l'attività della Fondazione;
- coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;
- propone iniziative nei settori di competenza della Fondazione e segnala alla Fondazione situazioni di disagio sociale nelle quali l'opera della Fondazione appare maggiormente utile o necessaria;
- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17 - Assemblea dei Sostenitori

L'assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno.

I Sostenitori vi partecipano con un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'assemblea spetta il compito di eleggere un membro del Consiglio di amministrazione, previo parere dell'Arcivescovo di Urbino.

L'Assemblea formula inoltre pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.

La sua convocazione può essere richiesta da un terzo dei Sostenitori.

Art.18 - Libri della Fondazione

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 Codice Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo di amministrazione di almeno tre (3) giorni.

Art.19 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di amministrazione, predisporrà

il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art. 20 - Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro centomila/00 (100.000,00) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 21 - Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 11 del presente statuto.

Art. 22 - Durata - Estinzione

La Fondazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, e successiva estinzione dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di amministrazione o, in mancanza, alla Chiesa Cattedrale di Urbino.

Art. 23 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme del D. Lgs. n. 117/2017 e le altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 24 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati o modificati.

Firmato:

Tani Giovanni

Fazi Itala

Moschini Maria Teresa

Renzetti Daniela

Giampaoli Giorgio



Veschi Nadia teste

Balducci Simone teste

Stefano Manfredi Notaio

La presente copia, composta di 8 fogli, è conforme al suo originale
conservato nei miei rogiti e si rilascia per uso **CONSENTITO DALLA LEGGE**
Cagli, li 19 ottobre 2020

[Handwritten signature]



**PERIZIA GIURATA ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO
MINIMO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 4 CODICE TERZO SETTORE**

FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA URBINO ETS

con sede in Urbino (PU), Via Cappuccini, 16

Fondo di dotazione di Euro 30.000,00 interamente versato

Codice Fiscale 91029630414



RELATORE:
MEZZOLANI EDOARDO
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

1. PREMESSA

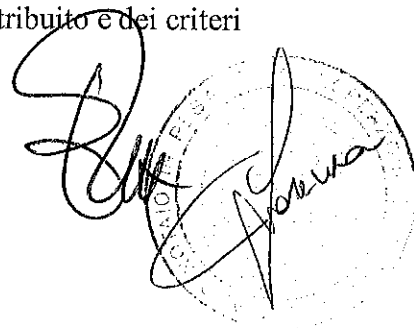
1.1 Oggetto dell'incarico

Il sottoscritto rag. Edoardo Mezzolani, nato a Urbania (PU) il 11 luglio 1966 ed ivi residente in Località Santa Maria del Piano, 30/A, con studio in Urbania (PU), Via del Duomo, 2, codice fiscale MZZDRD66L11L498Y, Ragioniere Commercialista iscritto al n. 310/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e Revisore legale iscritto al n. 72023 dell'apposito Registro, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, ha ricevuto l'incarico di attestare il valore del patrimonio della Fondazione Caritas Diocesana Urbino ETS, con sede in Urbino (PU), Via Cappuccini, 16, e fondo di dotazione di Euro 30.000,00 interamente versato, con Codice Fiscale 91029630414, dal S.E.R. Mons. Tani Giovanni, nato a Sogliano al Rubicone (FC) il 08/04/1947 e residente in Urbino (PU) – Via O. Nelli, 8 (C.F. TNA-GNN47D08I779G) nella sua qualità di legale rappresentante della Fondazione Caritas Diocesana ETS, ed unitamente alla stessa anche per l'onerosità, di redigere la relazione attestante la sussistenza del patrimonio minimo della Fondazione ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore, escluso ogni altro diverso utilizzo.

1.2 Finalità dell'incarico

L'incarico ha lo scopo di attestare il valore del patrimonio netto alla data del 30/04/2024 della Fondazione Caritas Diocesana Urbino ETS. (C.F. 91029630414) – corrente in Urbino (PU) – Via Cappuccini, 16, al fine di attestare la sussistenza del patrimonio minimo, pari a €. 30.000,00 ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del terzo Settore.

In qualità di esperto, mi è stata richiesta l'indicazione del valore attribuito e dei criteri di valutazione adottati.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PESARO E URBINO" around the perimeter. The signature appears to be "Edoardo Mezzolani".

2. INDIVIDUAZIONE DELLA FONDAZIONE

2.1 Documentazione utilizzata

A seguito dell'incarico affidatomi, per valutare, ai soli fini della predetta normativa, il patrimonio della Fondazione in oggetto, è stata richiesta ed esaminata la seguente documentazione:

- Lo statuto vigente della Fondazione;
- La situazione contabile al 31/12/2023 ed al 30/04/2024 della Fondazione Caritas Diocesana Urbino ETS;
- I prospetti dettagliati degli elementi attivi e passivi della Fondazione;
- I debiti potenziali per cause in corso e pendenze fiscali;
- Ogni altro documento ed informazione utile o necessario alla valutazione di stima.

2.2 Affidabilità delle informazioni utilizzate

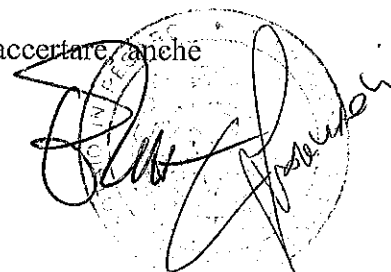
2.2.1 Affidabilità dei dati consuntivi

Ho esaminato la documentazione sopra indicata.

Ho riscontrato che non sono emersi elementi di criticità tali da destituire di fondatezza il sistema amministrativo – contabile.

Ho tenuto inoltre conto:

- Dell'attendibilità del sistema informativo;
- Dell'adeguatezza del sistema amministrativo – contabile e dell'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- Dell'adeguatezza della struttura organizzativa Fondazione Caritas Diocesana Urbino ETS e del rispetto dei principi di corretta gestione;
- Dell'attività di verifica e di controllo svolte, finalizzate ad accertare, anche

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "UFFICIO" at the top and "FONDAZIONE" at the bottom, with some illegible text in the center. The signature appears to be "F. Rossi".

mediante metodi di campionamento di tipo discrezionale, l'affidabilità dei dati e delle informazioni rese disponibili ed in particolare la corrispondenza degli importi indicati nella situazione contabile al 30/04/2024 con le risultanze del sistema contabile della Fondazione Caritas Diocesana Urbino ETS.

Sulla scorta delle considerazioni anzi svolte, ritengo di poter fare affidamento sui dati contabili consuntivi, nei limiti e per le finalità che essi rivestono nell'ambito della presente relazione di stima, in quanto:

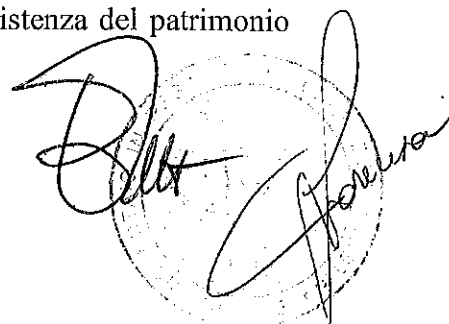
- Le attività e le passività indicate nella situazione contabile sono state correttamente contabilizzate;
- Le poste attive sono fondate su validi documenti;
- Gli accantonamenti al passivo corrispondono a quanto effettivamente maturato;
- Non sono presenti, nel registro cespiti, beni costituenti immobilizzazioni;

2.2.2 Affidabilità dei dati previsionali

Sulla scorta delle considerazioni anzi svolte, ritengo di poter fare affidamento sui dati della Fondazione Caritas Diocesana Urbino ETS, nei limiti e solo per le finalità che essi rivestono nell'ambito della presente perizia, esclusa una diversa utilizzazione della medesima.

3. CALCOLO DEL PATRIMONIO NETTO

Nell'affrontare il calcolo del patrimonio netto il professionista è chiamato ad analizzare la situazione patrimoniale in maniera tale di ricavare da essa i dati necessari alla perizia; pertanto, vengono di seguito evidenziate le voci dell'attivo e del passivo, alla data del 30/04/2024, necessarie alla dimostrazione della sussistenza del patrimonio netto:

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Fondazione Caritas Diocesana Urbino ETS" around the perimeter and "Urbino" in the center. The signature is written in a cursive style.

Attivo:

Banca c/c attivo	€. 77.091,77
Crediti verso Erario	€. 215,78
Crediti verso Inps	€. <u>573,78</u>
Totale attivo	€. <u>77.881,33</u>

Passività:

Patrimonio (Fondo di dotazione)	€. 30.000,00
Avanzo di gestione anni precedenti	€. 3.779,84
Debiti per TFR	€. 7.193,36
Debiti verso fornitori	€. 1.316,24
Dipendenti c/retribuzioni	€. 3.309,00
Avanzo di gestione corrente	€. <u>32.282,89</u>
Totale passivo	€. <u>77.881,33</u>

Nella situazione patrimoniale sopra evidenziata risulta:

- un patrimonio, derivante dal conferimento effettuato in fase di costituzione, dell'importo di €. 30.000,00;
- un avanzo di gestione anni precedenti dell'importo di €. 3.779,84;
- un avanzo di gestione dei primi quattro mesi dell'anno 2024 di €. 32.282,89;
- un deposito bancario attivo dell'importo di €. 77.091,77 che, nel corso della vita della Fondazione non è mai sceso al di sotto di €. 30.000,00.

4. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il sottoscritto perito

dichiara



che il valore del patrimonio, espresso alla data del 30/04/2024, della Fondazione Caritas Diocesana Urbino ETS, C.F. 91029630414 con sede legale in Urbino (PU), Via Cappuccini, 16 è pari ad €. 33.779,84 (euro trentatremilasettecentosettantanove/84), e

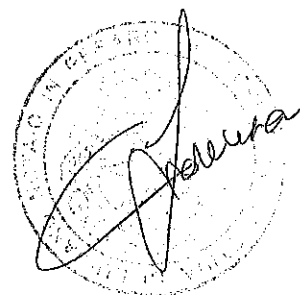
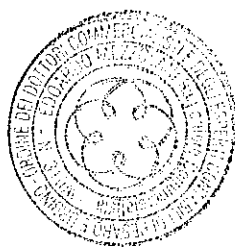
attesta

pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 di €. 30.000,00 (euro trentamila/00).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Urbania, 12/06/2024

rag. Edoardo Mezzolani



REPERTORIO N. 5201

----- VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI RELAZIONE DI STIMA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di luglio. -----

----- (02.07.2024) -----

In Sant'Angelo in Vado, nello studio in Via Pratello Santa Maria n.21. -----

Innanzi a me, Dottoressa CRISTINA LORENZONI, Notaio in Pesaro, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Pesaro ed Urbino, -----

----- è personalmente comparso il signor: -----

- **MEZZOLANI Edoardo**, nato a Urbania il giorno 11 luglio 1966, domiciliato presso il proprio studio in Urbania, Via del Duomo n.2, codice fiscale MZZ DRD 66L11 L498Y, Ragioniere Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro ed Urbino al n.310/A, e nel Registro dei Revisori Contabili al n.72023 (con Decreto Ministeriale del 26 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.45 del giorno 8 giugno 1999, IV Serie Speciale). -----

Detto comparente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certa, mi chiede di asseverare con giuramento la relazione che precede, da lui redatta in data 12 giugno 2024, su incarico conferito dalla "**FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA URBINO ETS**", con sede in Urbino, avente ad oggetto la valutazione del suo patrimonio netto, ai fini dell'art.22, comma 4, del D.Lgs. n.107/2017. -----

Aderendo alla richiesta fattami, previa ammonizione da me Notaio effettuata al comparente sulle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o reticente, e sull'obbligo di dichiarare la verità, il comparente presta giuramento di rito, pronunciando la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi, al solo scopo di far conoscere la verità". -----

Il presente verbale è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.82, comma 5, del D.Lgs. n.117/2017. -----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e, unitamente a me Notaio, lo sottoscrive nei modi di legge. Consta di un foglio per una facciata, in parte scritte mediante mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ed in parte completate di mio pugno. -----

Edoardo Mezzolani

Cristina Lorenzoni



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 23, DEL D.LGS 7 MARZO 2005, N.82.

PESARO 10 luglio 2024.

CRISTINA LORENZONI (SIGILLO). (FIRMA DIGITALE)